Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 122° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 16 settembre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 settembre 1981.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Novara.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 e successive modifiche;

Vista la nota n. 592 C. 136 del 12 giugno 1981 dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte con la quale si chiede per la provincia di Novara il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Novara è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5419)

DECRETO 3 settembre 1981.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Novara.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale:

Vista la nota n. 592 C. 136 del 12 giugno 1981 dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte con la quale si chiede per la provincia di Novara il riconoscimento di « territorio indenne da brucellosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopracitato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Novara è dichiarato « indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5420)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 settembre 1981.

Divieto di importazione dall'Olanda di piante ospiti dell'organismo nocivo Erwinia amylovora.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, recante modificazioni al decreto ministeriale 11 luglio 1980 sopraindicato;

Viste le direttive CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93, del 18 marzo 1980, n. 80/392, del 18 marzo 1980, n. 80/393, concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto l'art. 15 della direttiva (CEE) 77/93 anzidetta, che riserva agli Stati membri la facoltà di adottare, in caso di pericolo immediato d'introduzione o di diffusione nei propri territori di organismi nocivi, disposizioni protettive complementari non previste dalla Direttiva stessa;

Considerato che è stata accertata la presenza di germi di *Erwinia amylovora* su campioni di gemme prelevate da piante di melo importate dall'Olanda;

Considerato che detto parassita figura tra gli organismi nocivi specificati nell'allegato I della direttiva CEE 77/93, di cui è vietata l'introduzione in tutti gli Stati membri;

Ritenuto che il parassita *Erwinia amylovora* non è stato mai riscontrato in Italia e che un'eventuale introduzione e diffusione può arrecare gravissimi danni alla frutticoltura del nostro Paese;

Ritenuto che le piante appartenenti ai generi Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus e Stranvaesia possono essere ospiti di *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco batterico;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa dal 1° ottobre 1981 e fino a nuova disposizione, la importazione nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali dei generi Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus e Stranvaesia originari dell'Olanda, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5421)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 maggio 1981, n. **511.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Museo storico del Nastro azzurro », in Salò.

N. 511. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Museo storico del Nastro azzurro », in Salò (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1981
Registro n. 15 *Beni culturali, foglio n.* 346

DECRETO 29 maggio 1981, n. **512.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione storica del Medio Volturno, in Piedimonte Matese, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 512. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione storica del Medio Volturno, in Piedimonte Matese (Caserta). L'Associazione viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un immobile sito in Piedimonte Matese, disposta dal prof. Marrocco Dante con atto pubblico 5 maggio 1979, n. 25876/4084 di repertorio, a rogito dott. Giovambattista Musto, notaio in Caserta e registrato a Caserta in data 29 maggio 1979, n. 3986.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1981
Registro n. 15 *Beni culturali, foglio n.* 347

DECRETO 3 settembre 1981, n. **513.**

Autorizzazione alla biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita », in Monza, ad accettare un legato.

N. 513. Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita », in Monza (Milano), viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Milano, viale Pasubio, 3, composto da tre locali oltre i servizi, al settimo piano dello stabile condominiale ed annesso vano cantina al secondo piano sotterraneo, partita catastale 169729, valutato L. 43.500.000, disposto dalla sig.ra Annamaria Brun Bosisio con testamento olografo 2 novembre 1971, pubblicato con atto 2 marzo 1977, n. 1155425 di repertorio, a rogito dott. Edoardo Fasola, notaio in Milano, registrato a Milano in data 10 marzo 1977.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1981
Registro n. 15 *Beni culturali, foglio n.* 348

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo finanziario tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani per rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi, firmato a Città del Messico il 31 luglio 1981.

Il 31 luglio 1981 è entrato in vigore l'accordo finanziario tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani per rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi, firmato a Città del Messico in tale data.

ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI PER RAFFORZARE LA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA I DUE PAESI.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani manifestano l'intenzione di formalizzare un accordo finanziario il cui obiettivo è il rafforzamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, mediante la cooperazione finanziaria nei campi economico, industriale, energetico, commerciale, degli investimenti congiunti, del trasferimento di tecnologie, del turismo, della formazione professionale e nel campo delle organizzazioni cooperative.

In questo spirito i due Paesi esprimono le necessità di rafforzare i legami economici tra Paesi con diverso grado di sviluppo, al fine di favorire una crescita armonica dell'economia mondiale che contribuisca alla costruzione di un nuovo ordine economico internazionale.

Entrambi i Governi constatano con soddisfazione le buone relazioni economiche e finanziarie esistenti tra l'Italia e il Messico come frutto degli sforzi e dei lavori realizzati nel quadro delle riunioni della commissione mista di cooperazione economica Italia-Messico.

La cooperazione finanziaria si realizzerà principalmente nei seguenti settori:

1 - Siderurgia
2 - Cellulosa e carta
3 - Beni di investimento
4 - Chimica e Petrolchimica
5 - « Industria Maquiladora » (in-bond industry)
6 - Mezzi di trasporto e comunicazioni

7 - Cemento e materiali di costruzione
8 - Infrastrutture
9 - Industria agro-zootecnica e pesca
10 - Fertilizzanti
11 - Energia elettrica
12 - Elettronica e telecomunicazioni
13 - Turismo
14 - Formazione professionale.

Ai fini di tale cooperazione i due Governi concordano di porre in essere le seguenti disposizioni:

1. — Il Governo italiano è disposto ad autorizzare uno o più istituti italiani a medio termine che ne faranno richiesta, a concedere ad organismi finanziari ed industriali pubblici messicani crediti finanziari fino ad un importo massimo di $ USA 500 milioni destinati all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed altri beni di investimento di produzione italiana, nonché di tutti i servizi connessi (engineering, licenze, know-how, assistenza tecnica, montaggio, ecc.).

Il suddetto importo complessivo sarà messo a disposizione degli istituti italiani finanziatori nel triennio 1981-1983, mano a mano che verranno stipulati tra gli esportatori italiani e le controparti messicane i relativi contratti di fornitura.

I dettagli e le intese tecniche in merito a tutti i problemi relativi alla messa a disposizione dei crediti saranno concordati tra gli istituti italiani a medio termine interessati e le controparti messicane.

Ciascuna convenzione di credito prevederà che:

a) la quota di importo contrattuale che potrà essere regolata in utilizzo del credito sarà dell'85%, restando inteso che il residuo 15% dovrà essere regolato per contanti dalla parte messicana tra l'ordine (minimo 5%) e la spedizione (imbarco);

b) il valore delle eventuali merci provenienti da Paesi terzi che fosse necessario, per motivi tecnici, includere nelle forniture, non potrà superare il 15% del valore di ciascun contratto;

c) a carico della parte messicana saranno il tasso di interesse nella misura del 7,50% annuo per le forniture il cui rimborso avverrà in 5 anni, e del 7,75% annuo per le forniture il cui rimborso avverrà in oltre 5 anni, oltre alle spese per l'assicurazione del credito. Il tasso di interesse come sopra stabilito dovrà essere corrisposto in via semestrale posticipata;

d) il credito dovrà essere rimborsato a fronte degli utilizzi mensili effettuati per pagamenti in favore degli esportatori italiani:

- per forniture di macchinari ed attrezzature, in 10 rate semestrali, la prima delle quali scadrà il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'utilizzo;

- per le forniture di impianti completi, in 17 rate semestrali, la prima delle quali scadrà il 30 giugno del secondo anno successivo a quello dell'utilizzo.

Per progetti di particolare o rilevante importanza le parti possono concordare condizioni di rimborso diverse.

Le imprese italiane e messicane stipuleranno i contratti per le forniture in questione concordando tra loro i dettagli tecnici e commerciali. L'inserimento dei suddetti contratti nel quadro del presente accordo è subordinato al preventivo assenso delle competenti autorità italiane che si impegnano ad autorizzarne la esecuzione con il migliore trattamento possibile nelle procedure del rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo del credito;

e) i dettagli e le intese tecniche in merito a tutti i problemi relativi alla formalizzazione dei crediti, così come la negoziazione di uno o più protocolli finanziari, saranno concordati tra gli istituti italiani a medio termine interessati e le controparti messicane;

f) le due parti si riuniranno per esaminare congiuntamente le modalità di esecuzione e i risultati delle operazioni avviate, così come per definire, se del caso, le condizioni di proroga o di sviluppo. Tali riunioni verranno concordate per le vie diplomatiche.

2. — La parte italiana è disposta ad esaminare la possibilità di concedere, per progetti di carattere sociale, condizioni preferenziali particolari sotto forma di cooperazione allo sviluppo economico e sociale, e altre forme che saranno esaminate caso per caso.

3. — La parte messicana esprime il suo desiderio di concordare in futuro operazioni di carattere bancario con istituzioni finanziarie italiane. La parte italiana manifesta la propria disponibilità a facilitare questo tipo di operazioni.

4. — Al fine di rafforzare i vincoli esistenti tra i due Paesi le due parti decidono di intensificare le proprie consultazioni sui problemi finanziari bilaterali e internazionali di interesse reciproco.

5. — Di fronte alla mutevole realtà economica e finanziaria internazionale ed alla necessità di rafforzare la cooperazione monetaria e finanziaria tra i due Paesi, le due parti esprimono il desiderio di appoggiare le relazioni che le due rispettive banche centrali volessero sviluppare tra loro.

6. — I Governi d'Italia e del Messico favoriranno altresì le relazioni tra le istituzioni finanziarie dei due Paesi. In particolare entrambi i Governi esamineranno la possibilità di incoraggiare l'utilizzazione delle linee di credito già concesse da istituti di credito italiani a vari enti pubblici messicani, semplificandone le procedure ed ampliandone l'ammontare.

7. — Considerata l'utilità dei fondi di investimento come strumenti di trasferimento di tecnologia e di canalizzazione di risorse ai fini industriali, le due parti favoriranno un maggiore sviluppo dei fondi esistenti come pure la creazione di nuovi fondi. Allo stesso modo ribadiscono l'opportunità di stimolare gli investimenti congiunti e di favorire la partecipazione finanziaria e tecnologica di imprese italiane a progetti di interesse reciproco in Messico in settori di alta priorità economica e sociale come pure in quelli nei quali l'Italia possa avere vantaggi comparati, nonché l'assistenza tecnica per la produzione di beni e servizi da parte di organizzazioni di cooperative. In tale spirito vedono favorevolmente la convenzione recentemente sottoscritta fra due istituzioni finanziarie dei due Paesi. Nel contempo concordano che, con riferimento al processo di ristrutturazione dell'industria italiana, vengano identificati quei prodotti che il Messico potrebbe produrre, anche per migliorare le sue esportazioni sui mercati internazionali.

8. — I Governi italiano e messicano studieranno le possibilità di favorire con misure finanziarie il turismo in Messico con particolare riguardo al turismo sociale.

9. — Al fine di consentire la migliore attuazione delle indicazioni sopra enunciate, le autorità finanziarie di ambo i Paesi si riuniranno una volta all'anno tenendo conto delle intese raggiunte in sede di riunione della commissione mista di cooperazione economica. Tali riunioni verranno indette per i canali diplomatici.

FATTO a Città del Messico il 31 luglio 1981 in due esemplari in lingua italiana e in lingua castigliana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Dott. Francesco SPINELLI
Ambasciatore d'Italia

Per il Governo degli Stati uniti messicani
Lic. Jesús SILVA HERZOG
Sottosegretario alle finanze e credito pubblico

(5412)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.N.T. - Fabbrica Nontessuti, in Torviscosa (Udine), stabilimento località Camin (Padova), è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro, con sede in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere il pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5407)

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Recna, con sede in Milano, stabilimento di Rogoredo (Milano), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento a Napoli, è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5422)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. N.I.Co.Sard., in Iglesias

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 22.777.282, dovuto dalla S.r.l. N.I.Co.Sard., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5290)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'Azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 3.005.554.398 dovuto dall'ATACS - Azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5292)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Vetroblok, in Anagni

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 61.376.441 dovuto dalla S.p.a. Vetroblok è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Frosinone è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5293)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Pietro Frezza, in Treviso

Con decreto ministeriale 27 agosto 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 46.487.984 dovuto dalla ditta Pietro Frezza è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5294)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cernusco sul Naviglio.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Cernusco sul Naviglio è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.941.682.712 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 9.126.960.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. C.I.P.P.A.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5362)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra il demanio marittimo e quello idrico alla foce del fiume Ombrone

Con decreto 26 giugno 1981, del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, il limite fra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) alla foce del fiume Ombrone è costituito dalla retta perpendicolare alla mezzeria del fiume condotta tra le due sponde dal punto individuato dallo sbocco del fiume (lato mare) dalla canaletta di scarico della Idrovora S. Paolo, nel senso che tutto il greto del fiume a valle di tale linea, indicata in rosso nella planimetria su scala 1 : 4.000, allegata al decreto medesimo, è da ritenersi appartenente al pubblico demanio marittimo.

(5368)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi dell'11 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro **USA**	1207,30	1207,30	1207,25	1207,30	1207,25	1210,55	1207,500	1207,30	1207,30	1207,30
Dollaro canadese	999,750	999,750	999 —	999,750	999,96	1005 —	999,200	999,750	999,750	999,75
Marco germanico	502,26	502,26	502 —	502,26	585,47	502,60	502,370	502,26	502,26	502,25
Fiorino olandese	453,82	453,82	454,10	453,82	453,85	452,85	453,900	453,82	453,82	453,80
Franco belga	30,642	30,642	30,69	30,642	30,66	30,60	30,660	30,642	30,642	30,65
Franco francese	209,42	209,42	209 —	209,42	209,39	209,65	209,500	209,42	209,42	209,40
Lira sterlina	2169,50	2169,50	2165 —	2169,50	2167,01	2179,50	2168 —	2169,50	2169,50	2169,40
Lira irlandese	1829,50	1829,50	1827 —	1829,50	1831,39	—	1827 —	1829,50	1829,50	—
Corona danese	160,680	160,680	160,60	160,680	160,62	160,25	160,650	160,680	160,680	160,66
Corona norvegese	202,080	202,080	201,90	202,080	201,74	200,95	201,900	202,080	202,080	202,05
Corona svedese	232,90	232,90	233 —	232,90	232,83	232,15	232,800	232,90	232,90	232,90
Franco svizzero	585,75	585,75	586 —	585,75	582,09	584,25	586,110	585,75	585,75	575,75
Scellino austriaco	71,627	71,627	71,50	71,627	71,48	71,20	71,630	71,627	71,627	71,63
Escudo portoghese	18,500	18,500	18,34	18,500	18,30	18,50	18,400	18,500	18,500	18,50
Peseta spagnola	12,393	12,393	12,40	12,393	12,368	12,35	12,395	12,393	12,393	12,39
Yen giapponese	5,218	5,218	5,23	5,218	5,212	5,23	5,2 5	5,218	5,218	5,21

Media dei titoli dell'11 settembre 1981

Rendita 5% 1935	40,400
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,275
» 5,50% » » 1968-83	83,800
» 5,50% » » 1969-84	80,350
» 6% » » 1970-85	76,875
» 6% » » 1971-86	70,525
» 6% » » 1972-87	70,975
» 9% » » 1975-90	70,800
» 9% » » 1976-91	72,650
» 10% » » 1977-92	78,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	70,375
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90,325
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,550
» » » » 1-12-1979/81	99,250
» » » » 1- 1-1980/82	99,175
» » » » 1- 3-1980/82	98,750
» » » » 1- 5-1979/82	98,075
» » » » 1- 5-1980/82	98,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	98 —
» » » » 1- 7-1979/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	98 —
» » » » 1- 8-1980/82	98,300
» » » » 1-10-1979/82	97,375
» » » » 1-10-1980/82	97,700
» » » » 1-12-1980/82	97,875
» » » » 1- 1-1980/83	97,875
» » » » 1-10-1980/83	98,950
» » » » 1- 3-1981/84	97,625
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	92,250
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,225
» » » 12% 1- 4-1982	95,500
» » » 15% 1- 1-1983	94,350
» » » 12% 1-10-1983	86,125
» » » 12% 1- 1-1984	84,350
» » » 12% 1- 4-1984	84,200
» » » 12% 1-10-1984	83,150
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1981

Dollaro USA	1207,400
Dollaro canadese	999,475
Marco germanico	502,315
Fiorino olandese	453,860
Franco belga	30,651
Franco francese	209,460
Lira sterlina	2168,750
Lira irlandese	1828,250
Corona danese	160,665
Corona norvegese	201,990
Corona svedese	232,850
Franco svizzero	585,930
Scellino austriaco	71,628
Escudo portoghese	18,450
Peseta spagnola	12,390
Yen giapponese	5,219

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo;

Bosio Maurizio, nato a Treviso il 1° maggio 1948 . . . punti 100 su 100
Cipollone Italo, nato a Cese di Avezzano (L'Aquila) il 6 maggio 1948 . . . » 100 »
Corchia Carlo, nato a Otranto (Lecce) il 19 aprile 1949 . . . » 100 »
Episcopi Marina Edmonda, nata a Milano il 27 febbraio 1950 . . . » 100 »
Giardina Antonino, nato a Agira (Enna) il 28 maggio 1946 . . . » 100 »
Maffei Gabriella, nata a Milano il 24 luglio 1942 . . . » 100 »
Mastropasqua Savino, nato a Andria il 2 aprile 1947 . . . » 100 »
Sposito Maddalena, nata a Perugia l'11 aprile 1947 . . . » 100 »
Bascietto Francesco, nato a Roma il 2 aprile 1948 . . . » 99 »
Correra Antonio, nato a Napoli il 29 aprile 1949 . . . » 99 »
Marcellini Matilde, nata a Catania il 23 settembre 1941 . . . » 99 »
Traverso Teresa, nata a Borghetto S. Spirito il 9 marzo 1944 . . . » 99 »
Palma Antonio, nato a Cosenza l'11 novembre 1949 . . . » 98 »
Musso Alberto, nato a Torino il 20 agosto 1945 . . . » 97 »
Benigno Vincenzo, nato a Misilmeri il 10 gennaio 1947 . . . » 96 »
Di Maio Salvatore, nato a Sant'Agnello il 5 giugno 1948 . . . » 96 »
Frassinelli Giuliano, nato a Pontremoli il 17 settembre 1948 . . . » 96 »
Gallo Giovanni, nato a Santhià il 17 settembre 1944 . . . » 96 »
Lotario Edoardo, nato a Catania il 27 gennaio 1944 . . . » 96 »
Raimondi Alberto, nato a Lodi il 28 gennaio 1947 . . . » 96 »
Tocco Angelo, nato a Roma il 20 luglio 1945 . . . » 96 »
Zoppi Antonio, nato a Osimo il 12 dicembre 1947 . . . » 96 »
Dell'Erba Grazia, nata a Ceglie Messapico il 21 ottobre 1945 . . . » 95 »
Gargantini Luigi, nato a Gessate il 30 ottobre 1947 . . . punti 95 su 100
Nardecchia Lidia, nata a Latina il 4 aprile 1947 . . . » 95 »
Petri Giorgio, nato a Milano il 16 dicembre 1947 . . . » 95 »
Rosini Augusto, nato a Campobasso il 13 ottobre 1947 . . . » 95 »
Colagrossi Bruno, nato a Roma il 16 settembre 1927 . . . » 94 »
Coslovi Roberto, nato a Trieste il 12 gennaio 1947 . . . » 94 »
Dell'Antonia Fabio, nato a Montebelluna il 18 febbraio 1947 . . . » 94 »
di Gennaro Carlo, nato a Napoli il 9 agosto 1949 . . . » 94 »
Ferro Sergio, nato a Montagnana il 2 maggio 1947 . . . » 94 »
Morelli Pasquale Romeo, nato a Lonate Ceppino il 20 marzo 1946 . . . » 94 »
Palumbo Massimo, nato a Roma il 28 giugno 1948 . . . » 94 »
Roberti Loredana, nata a Roma il 13 gennaio 1947 . . . » 94 »
Tonini Giorgio, nato a Trieste il 26 gennaio 1947 . . . » 93 »
Vendemmia Salvatore, nato ad Aversa il 16 agosto 1941 . . . » 93 »
Bozzola Mauro, nato a Galliate il 26 giugno 1947 . . . » 92 »
Deffenu Costantina, nata a Sassari il 7 luglio 1946 . . . » 92 »
Fico Pasquale, nato a Casalnuovo il 3 aprile 1945 . . . » 92 »
Maruccio Giuseppe, nato a Roma il 7 novembre 1945 . . . » 92 »
Piatti Maria, nata a Loro Piceno il 29 gennaio 1948 . . . » 92 »
Vitali Umberto, nato a Ferrara il 13 gennaio 1949 . . . » 92 »
Marini Franco, nato a Roma il 2 maggio 1947 . . . » 91 »
Cellesi Carla, nata a Siena il 4 luglio 1939 » 90 »
Clerico Anna, nata a Spoltore il 28 ottobre 1947 . . . » 90 »
Del Giudice Ennio, nato a Napoli il 15 ottobre 1948 . . . » 90 »
Giampaolino Domenico Raffaele Maria, nato a Pomigliano il 24 ottobre 1947 . . . » 90 »
Latte Maria Cristina, nata a Napoli il 30 ottobre 1946 . . . » 90 »
Luchini Pierpaolo, nato a S. Giorgio della Richimuelda il 23 luglio 1946 . . . » 90 »
Porteri Ornella, nata a Collio il 13 settembre 1946 . . . » 90 »
Risolo Enrico, nato a Napoli il 19 febbraio 1947 . . . » 90 »
Ruggiero Leopoldo, nato a Lecce il 19 maggio 1948 . . . » 90 »
Fenini Renato, nato a Lodi il 29 settembre 1947 . . . » 89 »
Malvicini Renzo, nato a Ziano Piacentino il 29 settembre 1945 . . . » 89 »
Cornelli Pieremilio, nato a Pedrengo il 25 novembre 1946 . . . » 88 »
Fasani Giovanni, nato a Casalbuttano ed U. il 18 settembre 1944 . . . » 88 »
Iannuzzi Salvatore, nato a Monte di Procida il 19 aprile 1945 . . . » 88 »

Maretto Giancarlo, nato a Latina il 4 maggio 1947	punti	88	su 100
Niutta Maria Grazia, nata a Roma il 13 maggio 1949	»	88	»
Prestia Venera Maria, nata a Roccalumera il 3 dicembre 1948 . .	»	88	»
Zelante Leopoldo, nato a Bovino il 16 gennaio 1948 . .	»	88	»
Brancato Maria Elvina, nata a Gorizia il 15 marzo 1941	»	87	»
Pittschieler Klaus, nato a Bolzano il 6 gennaio 1949	»	87	»
Carotti Giuliana, nata a M. Carotto il 10 marzo 1948 .	»	86	»
Coscarelli Lucrezio, nato a Vaccarizzo Albanese il 27 maggio 1948	»	86	»
Funis Maurizio, nato a Firenze il 17 giugno 1947 .	»	86	»
Introcaso Serafino, nato a Montegiordano il 25 aprile 1946 . . .	»	86	»
La Rosa Mario, nato a Catania il 30 maggio 1945	»	86	»
Benetti Gabriella, nata a La Spezia il 13 agosto 1948 .	»	85	»
Berlocco Maria Pia Santina, nata ad Altamura il 16 aprile 1949 .	»	85	»
Berthele Marianne, nata a Bolzano il 9 ottobre 1944	»	85	»
Carlucci Antonio, nato a S. Martino sulla Marrucina il 9 novembre 1948	»	85	»
D'Errico Aldo, nato a Galatina l'8 gennaio 1942	»	85	»
Esposito Luigi, nato a Bari il 30 aprile 1947 .	»	85	»
Guerrini Domenico, nato a Sigillo il 24 dicembre 1947	»	85	»
Maffei Antonia, nata a Bolzano il 28 marzo 1946 . .	»	85	»
Mele Pasquale, nato a Cosenza il 15 aprile 1948 . .	»	85	»
Santinello Graziella, nata a Padova il 12 aprile 1945 .	»	85	»
Sesini Ettore, nato a Seriate il 6 settembre 1946 . .	»	85	»
Rogai Roberta, nata a Vicchio il 16 febbraio 1948	»	84	»
Herlitzka Laura, nata a Buenos Aires il 21 giugno 1947	»	83	»
Pancera Guida, nata a Caravaggio il 19 novembre 1941 .	»	83	»
Provolo Alberto, nato a Verona il 7 ottobre 1947	»	83	»
Saura Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 27 settembre 1946	»	83	»
Zappulli Donato, nato a Caserta il 26 febbraio 1948 . . .	»	83	»
Catania Raffaele, nato a Fasano il 12 dicembre 1941 .	»	82	»
Compagnoni Gilberto, nato a Bozzolo il 7 ottobre 1948	»	82	»
Fortuna Carlo, nato a Roma il 3 dicembre 1947 .	»	82	»
Fugardi Maria Gabriella, nata a Palermo il 21 agosto 1947	»	82	»
Gai Franca Rina, nata a Isola d'Asti il 21 febbraio 1948 .	»	82	»
Laurenti Jores, nato a Berceto il 19 ottobre 1940	»	82	»
Peiti Michele, nato a Rho il 25 maggio 1949 .	»	82	»
Poli Furio, nato a Trieste il 12 marzo 1946	»	82	»
Sorbello Antonia, nata a Messina il 6 febbraio 1945	»	82	»
Tambucci Sandro Giuseppe, nato a Villa S. Stefano il 2 settembre 1948	punti	82	su 100
Festa Renato, nato ad Avellino il 1° gennaio 1948	»	81	»
Mazzoni Miriam, nata a Talamona il 20 settembre 1948	»	81	»
Battini Piero, nato a Castel S. Giovanni il 1° giugno 1942	»	80	»
Bonfanti Gian Carlo, nato a Parma il 17 dicembre 1947	»	80	»
Caieli Lorenza, nata a Padova il 1° agosto 1946	»	80	»
De Ganello Antonio, nato a Gazzo Veronese il 12 maggio 1948	»	80	»
Falato Maria Evita, nata a Guardia Sanframondi il 2 ottobre 1947	»	80	»
Fusco Francesco, nato a Napoli il 2 agosto 1946	»	80	»
Livolsi Piero, nato a La Spezia il 12 aprile 1949	»	80	»
Lupi Assuero, nato a Vescovato il 6 febbraio 1949	»	80	»
Olivieri Mario, nato ad Altavilla il 16 aprile 1947	»	80	»
Tognin Daniela, nata a Monselice il 26 ottobre 1947	»	80	»
Magnani Cristiana, nata a Reggio Emilia il 9 gennaio 1949	»	79	»
Buda Giuseppe, nato a Filottrano il 1° aprile 1945	»	78	»
Occhipinti Angelo, nato a Scicli il 6 agosto 1948	»	78	»
Russo Raffaele, nato a Giugliano il 19 dicembre 1932	»	78	»
Antonazzo Michele, nato a Supersano il 24 aprile 1947	»	76	»
Silva Enrico, nato a Fiorenzuola d'Arda il 27 dicembre 1947	»	76	»
Corrado Giorgio, nato a S. Caterina S. il 1° gennaio 1937	»	75	»
Cuzzola Nicola, nato a Reggio Calabria il 15 luglio 1947	»	75	»
Guerrieri Cecilia, nata a Roma il 18 aprile 1942	»	75	»
La Torre Mauro, nato a Torrevecchia T. il 22 ottobre 1948	»	75	»
Passalacqua Nicola, nato a Roccavaldina il 18 giugno 1935	»	75	»
Lombardo Francesco, nato a Militello Val Catania il 20 giugno 1943	»	74	»
Pullini Armando, nato a Trieste il 20 marzo 1944	»	74	»
Isgrò Nicola, nato a Gualtieri Sicaminò il 1° ottobre 1945	»	73	»
Rubbiani Gian Paolo, nato a Modena il 25 luglio 1941	»	73	»
Fontana Mirco, nato a Como il 17 novembre 1948	»	72	»
Schiappa Ippolito, nato a Pettorano sul Gizio il 13 ottobre 1941	»	72	»
Castellucci Giuseppe, nato a S. Agata d'Esaro il 13 aprile 1948	»	71	»
Colosi Carmelo, nato a S. Pier Niceto il 19 ottobre 1946	»	71	»
Della Casa Luigi, nato a Nocera Inferiore il 5 luglio 1946	»	71	»
Mineo Paolo, nato a Leonforte il 13 luglio 1947	»	71	»
Provera Roberto, nato a Milano il 30 novembre 1947	»	71	»
Giamelli Adele, nata a Castellazzo Bormida il 6 gennaio 1945	»	70	»

Pansera Paolo Maria Antonio, nato a Vibo Valentia il 2 luglio 1943 . . . punti 70 su 100

Pepe Elio, nato a Vietri sul Mare il 29 aprile 1936 » 70 »

Santoro Gennaro, nato a Napoli il 17 maggio 1938 » 70 »

Torriero Rocco Sergio, nato a Roccasecca il 20 febbraio 1948 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5339)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1979, concernente l'elenco degli aiuti di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di pediatria a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo, e per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero, e per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 31 luglio 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo dei sanitari sottoelencati:

Bini Piero, nato a Novara il 24 gennaio 1936;

Stomeo Chiara, nata a Castrignano dei Greci il 24 dicembre 1942.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di pediatria a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 31 luglio 1979 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Ritondale Armando, nato a Napoli il 21 novembre 1919;

Tessore Giovanni Pietro, nato ad Albisola Superiore il 5 marzo 1936.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5346)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di odontoiatria e stomatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, concernente l'elenco degli aiuti di odontoiatria e stomatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Quadu Giovanni, nato a Rimini il 17 dicembre 1940, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Quadu Giovanni, nato a Rimini il 17 dicembre 1940, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di odontoiatria e stomatologia presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo, e per durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 9 ottobre 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5345)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario dell'unità sanitaria locale zona n. 13

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 372 SAN/CO del 22 novembre 1979 con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del cessato C.S.Z. « Brianzo di Lambro 1 » le cui competenze sono state attribuite alla unità sanitaria locale n. 13 con sede in Mariano Comense;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 425 SAN/CO del 16 ottobre 1980;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Considerato che il posto di che trattasi è stato messo a concorso tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 3 dell'8 gennaio 1979 e n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 7 marzo 1981, n. 14;

Visto il decreto di delega n. 324 del 30 luglio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1) Pontoni Humberto . . . . . . punti 153,264

2) Cesari Pier Luigi . . . . . » 152,246

3) Marelli Giuseppe . . . . . . » 137,216

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 27 maggio 1981

p. *Il presidente*: GAVAZZONI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 488 del 27 maggio 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 372 SAN/CO del 22 novembre 1979 per il posto vocante di ufficiale sanitario del cessato C.S.Z. « Brianza di Lambro 1 » le cui competenze sono state attribuite alla unità sanitaria locale zona n. 13 con sede in Mariano Comense;

Considerato che il posto di che trattasi è stato messo a concorso tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 3 dell'8 gennaio 1979 e n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 7 marzo 1981, n. 14;

Visto il decreto di delega n. 324 del 30 luglio 1980;

Decreta:

Il dott. Pontoni Humberto, nato a Buenos Ayres il 6 giugno 1952 è nominato ufficiale sanitario dell'unità sanitaria locale zona n. 13, già C.S.Z. « Brianza di Lambro 1 » con sede in Mariano Comense, con lo stato giuridico di cui agli articoli 37 e seguenti del testo unico leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, e successive modifiche.

Il predetto percepirà lo stipendio stabilito dal C.S.Z. «Brianza di Lambro 1 » ed assumerà servizio, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto ed espleterà il periodo di prova ai sensi dell'art. 37 del sopracitato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Il presente provvedimento sarà trasmesso anche al presidente dell'Unità sanitaria locale zona n. 13 per quanto di sua competenza e verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 27 maggio 1981

p. *Il presidente*: GAVAZZONI

(5349)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1981, n. **44**.

Modifica tabella annessa alla legge regionale n. 57 del 28 maggio 1980, concernente: « Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 42 del 3 agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, è modificata nel modo seguente:

« Al titolo secondo sono sostituiti i numeri d'ordine 15 - 16 - 17 - 18 e 19 secondo la tabella allegata ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 23 luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 giugno 1981 (atto n. 284) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 luglio 1981.

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1981, n. **45**.

Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. Contributi per acquisto e collocamento di tassametri e colorazione della carrozzeria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 42 del 3 agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai titolari di licenza comunale per il servizio pubblico da piazza, che risultino proprietari degli autoveicoli, è concesso un contributo per acquisto e collocamento del tassametro sugli autoveicoli stessi.

Il contributo, commisurato al trentotto per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate, non potrà, comunque, superare l'importo di 300.000 lire per apparecchio installato, sempreché l'installazione sia resa obbligatoria dalle norme di cui all'art. 105 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, richiamato dall'art. 145 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il tassametro, installato con i contributi di cui al comma precedente, non può essere rimosso dall'autoveicolo senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

Per rendere più agevole da parte del pubblico l'identificazione degli autoveicoli in servizio da piazza, è concesso ai titolari di licenze comunali, di cui al precedente art. 1, che inten-

dano verniciare il proprio autoveicolo in fondo bianco per il tetto e in fondo bleu per la rimanente carrozzeria, un contributo di L. 150.000.

Art. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono ammissibili anche per autoveicoli nuovi di fabbrica, il cui acquisto non si verifichi oltre la data del 31 dicembre 1981, sempreché siano conformi a quanto stabilito con la presente legge.

I contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono ammissibili anche per gli autoveicoli acquistati non anteriormente alla data del 1° gennaio 1979.

Art. 4.

L'assegnazione dei contributi e le funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono delegate ai consorzi per i servizi di trasporto pubblico, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44.

I contributi di cui alla presente legge sono destinati alla regolare prosecuzione del servizio pubblico da piazza e possono essere accordati solo a coloro che, all'atto della liquidazione dei contributi, risultino legittimamente esercenti del servizio stesso.

La liquidazione dei contributi ai richiedenti avviene a cura dei consorzi per i servizi di trasporto pubblico, in base alle spese effettivamente sostenute e documentate e corredate dei necessari riferimenti di individuazione degli autoveicoli e dei tassametri.

La domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata ai suddetti consorzi non oltre la data del 31 gennaio 1982.

Qualora i consorzi per i servizi di trasporto pubblico non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentiti i consorzi suddetti e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato, per l'anno 1981, sia in termini di competenza che di cassa, lo stanziamento di L. 60.000.000 a carico del cap. 7405 di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio in corso, denominato: « Contributi per l'installazione dei tassametri nelle autovetture in servizio pubblico da piazza e per la verniciatura delle medesime » (tit. 2; sez. 9; rubr. 35; categ. 3, settore 18; tipo 2.1).

All'onere suddetto si fa fronte con la seguente variazione di bilancio:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 7405	60.000.000	60.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6121 (fondo globale - elenco n. 3 allegato al bilancio n. d'ordine 3)	20.000.000	20.000.000
Cap. 9790 (mediante utilizzo di quota del fondo a calcolo di cui all'elenco H allegato al bilancio 1981)	40.000.000	40.000.000
Totale	60.000.000	60.000.000

Art. 6.

Lo stanziamento di cui al precedente art. 5 è così ripartito:

A) per acquisto e collocamento tassametri negli autoveicoli:

Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Perugino	L. 24.050.000
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Ternano	» 7.320.000
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Folignate, Spoletino e della Valnerina	» 8.630.000

B) per colorazione autoveicoli:

Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Perugino	L. 12.025.000
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Ternano	» 3.660.000
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Folignate, Spoletino e della Valnerina	» 4.315.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 30 luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 giugno 1981 (atto n. 293) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 luglio 1981.

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1981, n. 46.

Proroga della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35: Provvidenze per il potenziamento e lo sviluppo delle imprese artigiane singole, associate e consorziate.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 3 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia delle norme di cui ai titoli I, III, IV e V della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, è prorogata al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - *Quota interesse a carico beneficiario.* — Il tasso di interesse da porre a carico della impresa artigiana è pari alla differenza tra il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui finanziamenti a favore della impresa artigiana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni e quello a carico della Regione fissato nella misura dell'8 per cento ».

Art. 3.

Nell'art. 4, secondo comma, punto *c*), della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 sono soppresse le parole: « il cui rimborso non potrà avere inizio prima che siano scaduti sei mesi dalla effettiva erogazione ».

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, è aggiunto il seguente periodo: « che non potrà superare i 24 mesi dal momento stabilito per il rimborso della prima rata ».

Art. 5.

Le convenzioni di cui agli articoli 4 e 14 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, già stipulate con gli istituti abilitati al credito artigiano, si intendono confermate con le modifiche previste dagli articoli della presente legge.

Art. 6.

All'art. 19 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, dopo le parole: « sul provvedimento di concessione ovvero », sono aggiunte le seguenti: « , accertata l'effettiva destinazione, ».

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) L. 550.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi previsti al titolo I della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, con iscrizione al cap. 5580 del bilancio 1981

denominato: «Contributo della Regione per il pagamento degli interessi sul credito di esercizio alle imprese artigiane». A tale onere si fa fronte con quote della disponibilità del Fondo globale di cui al capitolo 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio, numero d'ordine 7);

b) L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi previsti al titolo III della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, con iscrizione al cap. 5600 del bilancio 1981 denominato: «Contributi per il pagamento degli interessi sul credito di esercizio alle imprese artigiane aderenti a cooperative artigiane di garanzia». A tale onere si fa fronte con quota della disponibilità del fondo globale indicato alla precedente lettera *a*).

Sono confermate le autorizzazioni di spesa date per l'anno 1981 con l'art. 4 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 16, relativamente agli stanziamenti dei capitoli 5620 per L. 40.000.000, 9460 per L. 100.000.000 e 9480 per L. 25.000.000.

E' autorizzato, per l'anno 1981, l'ulteriore stanziamento di L. 29.480.000 in termini di competenza e di cassa, da assegnare alla provincia di Terni a copertura della maggiore spesa sostenuta negli anni 1980 e precedenti per il concorso nel pagamento degli interessi sul credito di esercizio di cui al titolo I della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35. La detta somma viene iscritta nel cap. 5580 e ad essa si fa fronte con la disponibilità del fondo globale indicata alla lettera *a*) del presente articolo.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
	—	—
In aumento:		
Cap. 5580	579.480.000	579.480.000
Cap. 5600	250.000.000	250.000.000
	829.480.000	829.480.000
In diminuzione:		
Cap. 9700	829.480.000	829.480.000

Gli interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio pluriennale 1981-83 al III settore, 2° programma, progetto *A*).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 30 luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 giugno 1981 (atto n. 294) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 luglio 1981.

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1981, n. **47**.

Progetto preliminare per il risanamento delle ferrovie Umbro-Aretine. Autorizzazione della spesa di L. 450.000.000.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 42 del 3 agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di predisporre il progetto preliminare per il miglioramento delle ferrovie Umbro-Aretine e lo studio di fattibilità dei collegamenti ferroviari nell'area di Perugia e della penetrazione ferroviaria nella zona di Terni è autorizzata la spesa di lire 450 milioni, di cui L. 300.000.000 a carico del bilancio 1981 e L. 150.000.000 a carico del bilancio 1982.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per l'affidamento dell'incarico concernente il progetto e lo studio di cui al comma precedente.

Art. 2.

La spesa relativa all'anno 1981 è iscritta, sia in termini di competenza che in termini di cassa, al capitolo 7360, di nuova istituzione nel bilancio 1981, denominato: «Spese per la redazione del progetto preliminare per il risanamento delle ferrovie Umbro-Aretine» (tit. II, sez. 9, rubr. 35, cat. 1, sett. 19, tipo 2.1.) e ad essa si fa fronte come segue:

quanto a L. 250.000.000 con la disponibilità del fondo globale del capitolo 9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio 1981, numero d'ordine 7);

quanto a L. 50.000.000 con quota della disponibilità del fondo globale del cap. 6121 (elenco n. 3 allegato al bilancio 1981, numero d'ordine 1).

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
	—	—
In aumento:		
Cap. 7360	300.000.000	300.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6121	50.000.000	50.000.000
Cap. 9710	250.000.000	250.000.000
Totale . . .	300.000.000	300.000.000

All'onere di L. 150.000.000 relativo all'anno 1982 si fa fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1981-83 al 5° settore, 4° programma, progetto *D*).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 31 luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 luglio 1981 (atto n. 311) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 luglio 1981.

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1981, n. **48**.

Norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 42 del 3 agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

STRUTTURA E COSTITUZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 1.

Disposizioni generali

Il controllo della regione Umbria sugli atti delle province, dei comuni, degli altri enti locali compresi nel territorio regionale è esercitato, in attuazione dell'art. 130 della Costituzione e dell'art. 72 dello statuto, dal comitato regionale di controllo secondo le norme contenute nella presente legge e nelle leggi statali.

Art. 2.

Struttura dell'organo di controllo

Il comitato di controllo è un organo della Regione che si compone nelle forme e nei modi previsti dalle leggi dello Stato e si organizza in sezioni decentrate.

Art. 3.

Competenze del comitato e delle sezioni

Il comitato regionale ha sede nel capoluogo della Regione ed esercita il controllo sugli atti:

a) delle province;

b) dei consorzi ai quali partecipano le province;

c) degli altri enti locali a livello provinciale;

d) delle unità sanitarie locali della Regione.

Le sezioni decentrate con sede nei capoluoghi di provincia esercitano nell'ambito delle rispettive province il controllo sugli atti:

a) dei comuni;

b) dei consorzi tra comuni;

c) delle comunità montane;

d) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) delle università agrarie;

f) degli altri enti locali a livello sub-provinciale.

Art. 4.

Costituzione e durata in carica

Il comitato regionale di controllo è costituito entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio regionale. Resta in carica per tutta la durata del consiglio stesso ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo comitato.

Il comitato regionale, per il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali, è integrato da un esperto in materia sanitaria e da un suo sostituto eletti dal consiglio regionale.

La costituzione del comitato avviene, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta stessa che nomina i membri effettivi e i membri supplenti. Al fine di una tempestiva costituzione dell'organo, il consiglio regionale è tenuto a designare i membri elettivi entro trenta giorni dalla sua prima seduta.

Il presidente della Regione provvede all'insediamento del comitato e delle sue sezioni convocandone i membri entro trenta giorni dal decreto della nomina.

Art. 5.

I componenti elettivi

Nella designazione dei membri elettivi il consiglio regionale è tenuto ad osservare le garanzie e gli adempimenti previsti dalla normativa regionale vigente. In particolare i proponenti debbono indicare i titoli comprovanti la qualità di esperti dei candidati.

Art. 6.

Decadenza dei componenti

I componenti elettivi dell'organo di controllo decadono qualora sopravvengano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previsti da norme di legge dello Stato. Decadono, altresì, qualora non intervengano a cinque sedute consecutive e non adducano motivo ritenuto giustificato dal comitato stesso.

La decadenza è dichiarata dal consiglio regionale previa contestazione da parte del presidente della giunta regionale che assegna all'interessato un termine di dieci giorni per eventuali osservazioni.

Nel caso di incompatibilità su invito del presidente della giunta, l'interessato deve optare tra la carica di membro dell'organo di controllo e quella che ha dato luogo all'incompatibilità. Se entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito l'opzione non è comunicata al presidente della giunta, il consiglio regionale dichiara la decadenza.

Qualora sussistano o sopravvengono cause di decadenza nei confronti dei membri non elettivi dell'organo di controllo, il presidente della giunta regionale ne dà comunicazione al commissario di Governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente della provincia affinchè adottino i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 7.

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di uno qualsiasi tra i componenti dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza, il quale ne dà comunicazione al collegio, per la presa d'atto, nella prima seduta successiva e provvede affinchè subentri, fino al momento della sostituzione definitiva, il corrispondente membro supplente. Per quanto riguarda i componenti elettivi, la sostituzione è effettuata secondo quanto previsto dal secondo comma del successivo art. 12.

Art. 8.

Sostituzione dei componenti

Qualora nel comitato o nelle sezioni si verifichino vacanze per decadenza, dimissioni, morte o impedimento permanente, il presidente ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta regionale, il quale ne promuove la sostituzione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

In ogni caso, i componenti del comitato o delle sezioni sono sostituiti in via definitiva nelle forme e nei modi previsti per la loro rispettiva nomina.

Titolo II

ORDINAMENTO INTERNO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 9.

Elezione del presidente e del vice presidente

Il presidente del comitato e delle sezioni sono eletti dai rispettivi collegi nell'adunanza d'insediamento, prima che si deliberi su qualsiasi altro oggetto. Fino al momento della elezione, la seduta è presieduta dal componente eletto dal consiglio regionale più anziano di età.

Il presidente è scelto fra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale e l'elezione avviene mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Se nelle prime due votazioni nessuno raggiunge tale maggioranza, risulta eletto colui che nella terza votazione abbia ottenuto il maggior numero dei suffragi. Qualora più candidati riportino ugual numero di voti, risulta eletto quello più anziano di età.

Le stesse regole e le stesse modalità valgono per l'elezione del vice presidente, che deve avvenire con distinta votazione.

Art. 10.

Supplenza del presidente

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice presidente o, in assenza di questo ultimo, dall'altro componente effettivo eletto dal consiglio regionale; in caso di assenza o impedimento di tutti i membri elettivi effettivi, dal componente elettivo supplente più anziano di età.

Art. 11.

Poteri del presidente

I presidenti del comitato e delle sezioni rappresentano i rispettivi collegi, ne dispongono la convocazione e ne dirigono i lavori, formulano l'ordine del giorno, sottoscrivono i verbali delle sedute e ogni decisione del collegio, curano l'esecuzione delle decisioni adottate dallo stesso ed esercitano ogni altra funzione necessaria ad assicurare l'ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori dell'organo di controllo.

I presidenti, inoltre, mantengono i rapporti con gli organi della Regione e vigilano sul funzionamento degli uffici e sulla corretta esecuzione delle disposizioni da essi impartite.

Art. 12.

Convocazione delle sedute

Il comitato e le sezioni stabiliscono il calendario delle sedute ordinarie, che dovranno aver luogo almeno due volte la settimana, in giorni e ore prestabilite, coincidenti con gli orari degli uffici regionali. Il calendario è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alle sedute sono convocati anche i componenti supplenti, i quali partecipano alle discussioni senza diritto di voto, salvo il caso in cui vengano a sostituire i rispettivi componenti effettivi. Nella sostituzione viene osservato il criterio dell'alternanza.

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è reso noto attraverso il deposito in segreteria, l'affissione nell'albo dell'ufficio e la trasmissione tempestiva al consiglio regionale per la pubblicazione nell'albo del medesimo, almeno 48 ore prima dell'adunanza stessa. In casi di particolare urgenza possono essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno, sempre che la decisione sia presa con il consenso unanime dei membri aventi diritto di voto.

Quando ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno tre componenti effettivi, il presidente ha facoltà di convocare in seduta straordinaria il collegio, dandone avviso, anche telegrafico, ai singoli componenti, almeno 24 ore prima dell'adunanza e nello stesso tempo comunicando loro l'ordine del giorno.

Anche in questi casi l'ordine del giorno deve essere depositato in segreteria, affisso all'albo dell'ufficio e trasmesso tempestivamente al consiglio regionale per la pubblicazione nell'albo medesimo.

Art. 13.

Svolgimento delle sedute

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno quattro membri aventi diritto al voto deliberativo.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le decisioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario. Le sedute del comitato e delle sezioni sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è esclusa quando si tratti di atti assunti in seduta segreta.

Art. 14.

Attività istruttoria e relazioni

Il comitato e le sezioni svolgono le loro funzioni collegialmente.

I membri del comitato e delle sezioni in fase istruttoria si avvalgono della collaborazione del segretario o di altro funzionario dell'ufficio di segreteria.

Gli atti sono ripartiti tra i singoli membri dal presidente sulla base di criteri determinati dal collegio in modo da assicurare un'equa ripartizione del lavoro, un adeguato approfondimento dell'istruttoria e la maggiore tempestività del controllo. Entro il termine fissato dal presidente, per ognuna di esse, il membro cui sia stata affidata la pratica riferisce al collegio formulando le proprie proposte.

Art. 15.

Seduta plenaria

Al fine di assicurare il coordinamento e di favorire l'unità di indirizzo dell'attività di controllo, il presidente del comitato regionale di controllo, sentiti i presidenti delle sezioni decentrate, convoca, almeno due volte all'anno, l'adunanza plenaria dei membri effettivi e supplenti del comitato e delle sezioni. La seduta congiunta è presieduta dal presidente del comitato di controllo.

L'adunanza plenaria esamina i criteri di interpretazione delle norme che abbiano dato luogo a discordanti applicazioni e formula le osservazioni sulla attività di controllo in ordine ai rilievi sollevati da membri del comitato e delle sezioni, da enti locali, da associazioni e da cittadini.

La convocazione dell'adunanza plenaria con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno è inviata al presidente della giunta regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari, i quali ne danno notizia ai propri commissari.

Alla predetta adunanza possono intervenire, oltre al presidente della giunta, i consiglieri regionali.

Art. 16.

Verbale di seduta

Il verbale delle sedute deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una indicazione delle questioni trattate, delle proposte del relatore e delle decisioni adottate.

Ogni componente del collegio ha diritto di far inserire nel verbale le motivazioni del proprio voto, siano esse concordanti o dissenzienti con la decisione collegiale, nonché ogni altra dichiarazione che egli ritenga rilevante ai fini della decisione stessa.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario del collegio e, nel caso di adunanza plenaria, dal segretario del comitato di controllo. Sono approvati all'inizio della seduta immediatamente successiva e sottoscritti dal presidente e dal segretario del collegio.

I verbali sono depositati presso la segreteria dell'organo di controllo e tutti i cittadini hanno diritto di prenderne visione o di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 17.

Segretario verbalizzante

Il presidente della giunta regionale, in conformità alla normativa regionale sullo stato giuridico e l'ordinamento degli uffici, nomina con proprio decreto i funzionari regionali che esercitano le funzioni di segretario del comitato e di ciascuna delle sezioni decentrate, nonché i loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.

Art. 18.

Incompatibilità del personale

I dipendenti regionali componenti degli organi degli enti di cui all'art. 3 non possono essere assegnati al comitato o alla sezione competente per il controllo degli atti degli enti stessi.

Titolo III

LE FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 19.

Atti soggetti al controllo di legittimità

Il controllo di legittimità si svolge nelle ipotesi previste dalle leggi nazionali e ha ad oggetto le deliberazioni di carattere amministrativo emanate dagli enti locali indicati nell'art. 3, ancorché in materie ad essi delegate dalla Regione o in materie subdelegate.

Sono esclusi dal controllo gli atti meramente confermativi o ripetitivi o esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, e, in genere, le deliberazioni prive di carattere dispositivo.

Degli atti non sottoponibili al controllo deve essere data notizia all'organo di controllo competente mediante la trasmissione di un elenco contenente l'indicazione degli atti stessi e un riferimento al loro contenuto, nonché, al provvedimento di cui costituiscono esecuzione, o ripetizione o conferma.

Ai fini dell'accertamento della natura di questi ultimi atti, l'organo di controllo può chiedere copia integrale dei verbali delle deliberazioni nel termine di venti giorni dal ricevimento dello elenco.

La richiesta dà luogo alla interruzione dei termini di cui all'art. 23, secondo comma.

Art. 20.

Atti soggetti al controllo di merito

Al controllo di merito sono soggette le delibere delle province, dei comuni e degli altri enti locali indicate dalle leggi nazionali vigenti e in particolare:

a) i bilanci preventivi e le loro variazioni;
b) gli storni di fondi da una sezione all'altra del bilancio;
c) gli atti vincolanti i bilanci per più anni;
d) i regolamenti degli enti soggetti a controllo;
e) i mutui e i prestiti.

Art. 21.

Trasmissione degli atti

Gli atti e i relativi processi verbali soggetti al controllo devono essere trasmessi in duplice copia autentica, e unitamente a un elenco descrittivo, agli uffici del comitato o della sezione competente, che ne rilasciano immediata ricevuta.

Art. 22.

Regolarizzazione e integrazione degli atti

Quando l'atto trasmesso per il controllo presenti irregolarità palesemente formali o contenga errori materiali, il presidente dell'organo di controllo, su proposta del relatore o del segretario può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

In ogni caso resta salvo il potere del collegio di richiedere, con provvedimento formale, ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e nei modi previsti dai successivi articoli 23 e 24, l'ulteriore istruzione della pratica, qualora non

la ritenga ancora sufficientemente istruita o quando l'ente interessato non abbia tempestivamente provveduto alle richieste previste nel comma precedente.

Art. 23.

Esercizio del controllo di legittimità

Ove si riscontri un vizio di legittimità nell'atto soggetto a controllo, l'annullamento, totale o parziale, deve essere pronunciato nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'atto stesso, trascorso il quale, inutilmente, il provvedimento diventa esecutivo.

Prima della scadenza del suddetto termine, e al di fuori dei casi di palese illegittimità, l'organo di controllo può richiedere all'ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tale caso il termine per l'annullamento è sospeso e decorre nuovamente dalla data in cui l'organo di controllo riceve gli elementi richiesti.

La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata una sola volta per la stessa deliberazione.

Il controllo di legittimità può essere successivo quando le deliberazioni siano dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo deliberante. In tal caso, salvi i termini per l'annullamento di cui ai commi precedenti, le deliberazioni devono essere trasmesse all'organo di controllo entro otto giorni dall'adozione.

Art. 24.

Esercizio del controllo di merito

Il controllo di merito è esercitato esclusivamente ai fini di una richiesta motivata di riesame.

Nell'esercizio del controllo di merito il comitato regionale e le sezioni decentrate si ispirano a criteri rispondenti all'interesse pubblico, agli obiettivi fissati negli atti di programmazione nazionale e regionale, nonché alle direttive e criteri di massima determinati, in conformità delle vigenti disposizioni di legge, dal consiglio regionale.

Il controllo deve essere espletato entro venti giorni dal ricevimento dell'atto; per le deliberazioni di approvazione di bilancio il termine è di quaranta giorni, salvo termini diversi stabiliti con legge. L'atto diventa esecutivo ove i termini trascorrano senza che sia stata formulata richiesta di riesame.

Quando invece, in presenza di fondati dubbi nell'opportunità della deliberazione, siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, i termini vengono sospesi, per una sola volta, e decorrono nuovamente dal ricevimento di quanto richiesto.

Nel caso di richiesta di riesame, ove l'ente, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale o provinciale oppure, per gli altri enti locali, del competente organo deliberativo confermi l'atto senza modifiche o accolga integralmente o parzialmente, i rilievi formulati dall'organo di controllo, l'ulteriore esame del comitato o delle sezioni èè limitato al riscontro di eventuali vizi di legittimità.

Art. 25.

Controllo sostitutivo

Qualora un ente locale ometta o ritardi un atto obbligatorio, l'organo di controllo invita l'ente interessato a compierlo entro un congruo termine.

Ove tale termine trascorra inutilmente, l'organo di controllo, sentito il legale rappresentante dell'ente interessato nei modi previsti dal successivo articolo, nomina un commissario prescelto tra i propri membri o i funzionari della Regione per l'adozione dell'atto.

In ogni caso è fatto salvo il potere dell'organo di controllo di accertare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del controllo sostitutivo.

Art. 26.

Udienze ad amministratori locali

L'organo di controllo ha facoltà, anche a richiesta, di convocare i rappresentanti degli enti interessati perché forniscano chiarimenti e osservazioni sull'atto sottoposto a controllo.

Qualora vi sia richiesta dell'ente o di componenti dell'organo deliberante, quest'ultima deve essere trasmessa, in forma scritta, all'organo di controllo competente.

In ogni caso, gli amministratori possono farsi assistere da propri consulenti.

Delle udienze previste nel presente articolo deve farsi menzione nel verbale di seduta.

Art. 27.

Provvedimenti dell'organo di controllo

L'annullamento di un atto per vizi di legittimità è pronunciato con ordinanza adeguatamente motivata, contenente specifici riferimenti ai motivi di illegittimità.

La richiesta di riesame per rilievi di merito è formulata con ordinanza congruamente motivata.

La richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio è formulata con ordinanza succintamente motivata.

Ove l'organo di controllo non adotti nessuna delle decisioni indicate nei commi precedenti e riconosca la legittimità della deliberazione sottoposta al suo esame, si dà atto a verbale che il controllo è stato effettuato senza rilievi.

Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi degli atti sottoposti a controllo.

I provvedimenti finali dell'organo di controllo sono definitivi.

Art. 28.

Comunicazione e pubblicazione delle decisioni

Il dispositivo delle decisioni dell'organo di controllo che annullano o rinviano per il riesame, oppure richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, deve essere comunicato anche a mezzo di telegramma o fonogramma all'ente interessato tempestivamente, tenuto conto della scadenza dei termini previsti dalla legge.

Copia integrale dell'ordinanza deve essere comunicata all'ente interessato e al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dalla adozione del provvedimento.

Le decisioni di cui al primo comma sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione; sono pubblicate integralmente, su segnalazione del presidente del comitato o delle sezioni, le decisioni che rivestono una particolare importanza in ragione del loro rilievo dottrinale e pratico.

Titolo IV

LE GARANZIE DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 29.

Dovere di assentarsi

I componenti del comitato o delle sezioni debbono assentarsi durante la trattazione e la decisione di argomenti rispetto ai quali sussiste un interesse proprio, di parenti o di affini entro il quarto grado, oppure di imprese o di enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, di vigilanza, di consulenza o di prestazione d'opera.

Art. 30.

Relazione annuale

I presidenti del comitato e delle sezioni trasmettono al consiglio e alla giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta durante l'anno.

La relazione deve essere approvata, prima dell'invio agli organi regionali, dal rispettivo collegio di provenienza e deve indicare le osservazioni o contenere in allegato le relazioni eventualmente presentate da membri dissenzienti.

Nella relazione devono essere indicati:

a) i dati statistici relativi alle attività svolte;

b) le valutazioni in merito all'attività di controllo e alla normativa vigente in materia;

c) le eventuali osservazioni e proposte intese a migliorare l'attività di controllo.

La relazione è sottoposta, previo parere delle commissioni consiliari competenti, all'esame del consiglio regionale che, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, emana direttive al fine di superare difficoltà riscontrate nell'attività degli enti locali e nell'esercizio del controllo.

Art. 31.

Rapporti con gli organi regionali

Il presidente del consiglio e della giunta regionale possono promuovere riunioni congiunte con il comitato di controllo e le sue sezioni per favorire tutte le iniziative atte a garantire il migliore esercizio delle rispettive competenze.

Art. 32.

Diritti dei consiglieri regionali

I consiglieri regionali hanno, nei confronti del comitato e delle sezioni, il diritto di ottenere tutte le informazioni utili allo esercizio delle loro funzioni, secondo i principi stabiliti dall'articolo 28 dello statuto.

Art. 33.

Rappresentanza in giudizio

La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi per oggetto provvedimenti dell'organo di controllo spetta al presidente della giunta regionale.

Il presidente del comitato o della sezione in questione trasmette al presidente della giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Indennità e compensi

Ai presidenti del comitato di controllo e delle sezioni è corrisposta un'indennità di presenza di L. 32.000; a tutti gli altri componenti che partecipano alle sedute è corrisposta un'indennità di presenza di L. 25.000.

Per ogni giornata di seduta è corrisposto ai componenti del comitato e delle sezioni, per le spese relative ai trasporti tra la loro residenza e la sede regionale, un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza.

Agli effetti di cui al comma precedente la residenza si intende acquisita in un comune della Regione per i componenti del comitato e delle rispettive province per i componenti delle sezioni.

Ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate che, per ragioni del loro mandato, si recano fuori sede, spetta il trattamento di missione previsto dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, per i dipendenti regionali di più alto livello funzionale-retributivo.

Le missioni che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma precedente sono effettuate previa autorizzazione della giunta regionale.

Art. 35.

Disposizioni finanziarie

All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1981, con gli stanziamenti appositamente iscritti nel relativo bilancio di previsione ai capitoli 250 e 260.

Per gli anni 1982 e 1983 la copertura finanziaria della spesa è assicurata con la previsione del bilancio pluriennale 1981-83 iscritta al I settore, I programma, progetto c).

L'importo annuale da stanziare nei capitoli predetti sarà determinato con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 36.

Abrogazione delle precedenti disposizioni

La disciplina di cui alla presente legge sostituisce quella di cui al regolamento regionale del 28 febbraio 1972, n. 1, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 31 luglio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 luglio 1979 (atto n. 1271), 6 aprile 1981 (atto n. 202) e 13 luglio 1981 (atto n. 319) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 luglio 1981.

(5041)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812540)